

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2651

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati AGOSTA, LA PENNA, FRACASSI, GIGLIA,
CANESTRARI, ARMATO, CASTELLUCCI**

Presentata il 7 dicembre 1960

**Contributi delle Case produttrici di specialità medicinali e delle farmacie
a favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, veniva approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con il regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, n. 1719, ne veniva variata la denominazione in Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e ne veniva approvato il nuovo statuto, allo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore di tutti i farmacisti iscritti agli Albi professionali ed ai loro familiari.

Nel 1960 il Consiglio nazionale dei presidenti di Ordine approvava, a norma dell'articolo 5 dello statuto, il regolamento di attuazione dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F.

L'iscrizione all'Ente, obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, comporta per l'anno 1960 l'onere per ciascun iscritto di una contribuzione fissa pari a lire 24.000.

L'Ente erogherà pensioni di vecchiaia minime di lire 25.000 mensili dopo almeno un quindicennio di iscrizione e di contribuzione, ed una identica pensione a qualunque età in caso di invalidità assoluta all'esercizio professionale, purché gli iscritti possano far valere 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.

In analogia con le norme in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria, la pensione è reversibile ai superstiti.

L'età per il pensionamento è di 65 anni. Nel primo periodo di applicazione delle norme, però, è consentito di conseguire la pensione di vecchiaia anche a coloro che, pur non avendo ancora raggiunto l'altro requisito del quindicennio di iscrizione, abbiano un'età di almeno 72 anni nel 1960 o 1961, di 71 anni nel 1962 o 1963, e così via fino al 1974, in cui è possibile ottenere il pensionamento all'età normale di 65 anni.

La quota capitaria di lire 24.000 annue permette di erogare per un quarantennio le sole accennate pensioni, evidentemente insufficienti; manca inoltre la tanto richiesta possibilità di attuare un'assistenza per malattia.

Esistono molti altri elementi che richiedono uno sviluppo dell'attuale sistema previdenziale della categoria.

È bene infatti tenere presente che più di un 50 per cento della categoria è privo dell'assicurazione contro le malattie, il che è da ritenersi quasi un assurdo. Per di più devesi considerare che il farmacista presta la sua opera per lenire le sofferenze che altri sopportano in conseguenza delle malattie medesime.

È stato inoltre affermato che alcune centinaia, ma è forse più esatto dire migliaia, di farmacisti, specie fra quelli che esercitano nei comuni e centri di piccola entità demografica

sarebbero disposti a cedere il posto ai più giovani, a condizione di trovare stabile sollievo alle loro esigenze economiche e sicurezza per i casi di bisogno, specialmente se impreveduti.

È stato altresì scritto che è fortemente sentita la necessità di rinnovare i quadri nel servizio delle farmacie (e forse la stessa struttura distributiva), al fine di favorire l'accesso dei giovani o dei disoccupati alla titolarità di una farmacia, la quale resta pur sempre una « concessione costitutiva » che lo Stato ha interesse venga mantenuta efficiente, adeguatamente dotata e rispondente ai bisogni sanitari della popolazione.

D'altra parte è noto il continuo svolgersi della mutualità, della previdenza e dell'assistenza, sempre più sentite in un clima di sviluppo democratico delle istituzioni ed a dimostrazione di una sempre maggiore maturità sociale dei popoli.

Lo sviluppo si manifesta attraverso tutte quelle iniziative volte alla diminuzione dello stato di bisogno dei cittadini, tendenti a garantire loro ogni forma di copertura assicurativa che li ponga in condizione di affrontare con una certa serenità le necessità nell'esistenza.

La presente proposta di legge vuol essere un contributo alla soluzione dei problemi ora sommariamente accennati, espressione modesta ma concreta di adesione ai principi esposti. Si tende cioè ad assicurare all'E. N. P. A. F. una stabile fonte di ulteriore apporto finanziario, allo scopo di raggiungere tutte o la massima parte delle finalità che lo statuto indica e che attualmente sono solo parzialmente attuate, fonte che emanando provvedimento ricerca nell'ambito stesso della categoria interessata.

Al nuovo contributo finanziario vengono perciò chiamati i settori che in varia misura e funzione hanno il maggior interesse al permanere di un regolare, ordinato ed efficiente servizio farmaceutico, e cioè le industrie produttrici di specialità medicinali ed i titolari delle farmacie.

Le accennate industrie sono chiamate a contribuire, essendo noti i vantaggi che ad esse derivano dalla tempestiva e capillare diffusione dei loro prodotti, ciò che si attua con la distribuzione in tutto il territorio nazionale delle farmacie gestite dalla categoria cui la contribuzione è destinata.

I titolari delle farmacie vengono chiamati a contribuire, in omaggio ad un principio solidaristico e mutualistico, per cui chi più ha più dà, principio la cui applicazione peraltro giustificata dall'indiscutibile aumento del volume dell'attività in farmacia, conseguente alla estensione sempre crescente della assistenza farmaceutica erogata da Enti ed Istituti mutuo-assistenziali, all'accresciuto potere di acquisto dei cittadini, allo sviluppo costante di una responsabile educazione sanitaria della popolazione.

Si dimostra necessario assicurare anche ai farmacisti italiani un efficiente sistema di previdenza sociale, alla stregua di altre Categorie professionali.

A tal fine la presente proposta di legge provvede ad integrare le insufficienti contribuzioni all'Ente.

In particolare: con l'articolo 1 si propone la partecipazione delle case produttrici medicinali e delle farmacie che ne curano la somministrazione, alla contribuzione della misura dell'1,50 per cento sul prezzo di vendita delle specialità medesime, prescritte dagli Enti erogatori di assistenza malattia ai propri assistiti.

Si è tenuto conto, frazionando il carico nell'1 per cento alle industrie e nello 0,50 per cento alle farmacie del fatto che i farmacisti versano indistintamente una quota capitaria annua e che con convenzione separata gli enti mutualistici già versano all'E. N. P. A. F. un contributo sull'ammontare complessivo delle prescrizioni a loro carico erogate.

Con l'articolo 2 viene destinato il gettito derivante dalla contribuzione, di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 3 si vuole stabilire la modalità tecnica per il versamento dei contributi.

Con l'articolo 4 si demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, il compito di emanare tutte quelle norme che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge.

Si confida nell'approvazione della presente proposta di legge perchè, a simiglianza di quanto avviene per altre Categorie, il problema della sicurezza sociale della classe dei farmacisti trovi una adeguata soluzione nell'ambito stesso dell'espletamento della professione e dell'espletamento di un servizio importantissimo e delicato, quale è quello della sanità pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sulle specialità medicinali somministrate nelle farmacie agli assistiti, il cui onere sia posto a carico di Enti erogatori di assistenza malattia o del cui onere l'assistito abbia diritto al rimborso, le case produttrici di specialità medicinali e le farmacie aperte al pubblico, che effettuano il servizio di somministrazione dei medicinali agli assistiti anzidetti, verseranno all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (E. N. P. A. F.), di cui al decreto presidenziale del 9 novembre 1956, n. 1719, un contributo dell'1,50 per cento sul prezzo di vendita dei medicinali somministrati, nella misura dell'1 per cento a carico delle ditte produttrici di specialità medicinali e dello 0,50 per cento a carico delle farmacie, che effettuano il predetto servizio di somministrazione.

ART. 2.

Il gettito derivante dalla contribuzione, di cui al precedente articolo 1, sarà devoluto a favore dell'E. N. P. A. F. per il miglioramento delle prestazioni, dovute dall'Ente medesimo e da istituirsi a carico dello stesso, a norma dello statuto e del relativo regolamento di attuazione.

ART. 3.

La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, dovuti dalle case produttrici di specialità medicinali e dalle farmacie, sarà effettuata tramite l'Ufficio fiduciario degli Enti mutualistici, di cui alla legge del 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, saranno emanate le norme, che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.